

SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI – LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA INCOSTITUZIONALE LA PROROGA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021

Corte Costituzionale - Sentenza n. 128 del 22 giugno 2021

Sospensione delle esecuzioni che hanno per oggetto l'abitazione principale del debitore: seconda proroga incostituzionale - Non è più proporzionato il bilanciamento tra la tutela in giudizio del creditore e quella del debitore nelle esecuzioni sull'abitazione principale

Illegittima costituzionalmente la seconda proroga (1° gennaio-30 giugno 2021) della sospensione delle attività nelle esecuzioni che hanno per oggetto l'abitazione principale del debitore.

Lo ha stabilito il collegio della Corte Costituzionale nella sentenza n. 128 depositata il 22 giugno 2021. I Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 13, c. 14, del cd. "milleproroghe" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 47, secondo comma, 111 secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e ss. della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Per la Consulta non risulta più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all'abitazione principale di quest'ultimo, in considerazione della circostanza che i giudizi civili (che comprendono quelli esecutivi), a seguito dell'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con l'emergenza sanitaria.

Mentre, al contrario, la sospensione prevista dalla disposizione finita sotto la lente del Collegio è rimasta immutata nei medesimi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per un ulteriore semestre.

Nel ribadire che il diritto all'abitazione ha natura di "*diritto sociale*", la Corte ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l'indicazione di **adeguati criteri selettivi**.

Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo preordinato a giustificare l'ulteriore protrarsi della paralisi dell'azione esecutiva.

Al contempo la Corte ha specificato che resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza sanitaria lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un differente bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all'abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.